



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-597/17, 27 giugno 2019, ECLI:EU:C:2019:544	Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a. contro Ministerraad	VI	Rinvio pregiudiziale	BE	Ultima istanza (Grondwettelijk Hof)	-	Sentenza	Neutralità fiscale - Leale cooperazione tra gli Stati membri	Imposta sul valore aggiunto - Esenzione delle prestazioni mediche
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette - Principi - Attuazione giudiziale del diritto europeo									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>1) se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che riserva l'applicazione dell'esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato.</p> <p>2) se l'articolo 98, l'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e l'articolo 134 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall'altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell'aliquota IVA ridotta applicabile ai primi.</p> <p>3) se un giudice nazionale possa avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere taluni effetti di un atto annullato, per conservare provvisoriamente l'effetto di disposizioni nazionali che esso ha giudicato incompatibili con la direttiva 2006/112, fino a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva di cui trattasi, al fine, da una parte, di limitare i rischi di mancanza di certezza del diritto derivanti dall'effetto retroattivo di tale annullamento e, dall'altra, di evitare l'applicazione di un regime nazionale anteriore a tali disposizioni incompatibile con la direttiva citata.</p>									
<b>Dispositivo</b>									
<p>L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che non riserva l'applicazione dell'esenzione alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro interessato.</p> <p>L'articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, della direttiva summenzionata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall'altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell'aliquota ridotta applicabile ai primi.</p> <p>Un giudice nazionale non può avvalersi di una normativa domestica che tiene in vita un atto annullato al fine di conservare, in via provvisoria, gli effetti di disposizioni da esso dichiarati incompatibili con la direttiva IVA fino a quando tali disposizioni sono rese conformi al diritto dell'Unione.</p>									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>Nella causa C-257/17, il giudice costituzionale del Regno del Belgio ha posto ai giudici europei della Sesta Sezione della Corte ben tre domande pregiudiziali.</p> <p>La prima verte sull'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, in particolare viene chiesto se esso debba essere interpretato nel senso che riserva l'applicazione dell'esenzione esclusivamente alle prestazioni effettuate dagli esercenti una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. La Corte precisa che la disposizione citata non definisce la nozione di «professioni mediche e paramediche», pertanto occorre rifarsi alla definizione adottata dalla normativa interna di ciascun Stato membro. Gli Stati membri dispongono, quindi, di un potere discrezionale non illimitato in quanto va sempre garantita l'esenzione delle sole prestazioni sanitarie alla persona fornite da professionisti con idonee qualifiche, non necessariamente disciplinate con apposita normativa statale, oltre al rispetto del principio di neutralità fiscale. Ne consegue che l'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, non è applicabile esclusivamente alle prestazioni sanitarie effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato.</p> <p>Con la seconda questione la Corte è chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva IVA di una normativa nazionale che riserva l'applicazione di un'aliquota ridotta ai medicinali ed ai dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, mentre la esclude per gli stessi beni utilizzati in ambito estetico. Per i giudici europei gli Stati membri possono scegliere di applicare un'aliquota ridotta a taluni prodotti farmaceutici o dispositivi medici specifici, tra quelli previsti dall'allegato III, punti 3 e 4, della menzionata direttiva, ed un'aliquota normale ad altri purché il principio di neutralità fiscale sia rispettato. Per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili si deve considerare il punto di vista del consumatore medio. Orbene, l'utilizzo a carattere terapeutico e quello a carattere estetico sono chiaramente distinti l'uno dall'altro e rispondono, agli occhi del consumatore medio, ad esigenze diverse, ragioni per cui la Corte risolve la questione sottoposta alla sua attenzione nel senso che l'articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, a tale direttiva, non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto di valutazione.</p> <p>Con l'ultima questione il giudice del rinvio desidera sapere se, nell'annullare le disposizioni nazionali contestate, può mantenere gli effetti di tali disposizioni per un periodo transitorio destinato a consentire la loro sostituzione con nuove disposizioni nazionali compatibili con la direttiva 2006/112. La Corte evidenzia che una soluzione del genere non può essere giustificata, nel caso sottoposto al suo giudizio, sia dall'intento di limitare i rischi della mancanza di certezza del diritto derivanti dall'effetto retroattivo dell'annullamento di tali disposizioni, sia dalla circostanza che ciò comporterebbe l'applicazione di un regime nazionale anteriore a tali disposizioni ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112. Di conseguenza, il giudice nazionale de quo non può avvalersi di una disposizione interna che lo autorizzi a mantenere taluni effetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l'effetto di disposizioni interne che ha giudicato incompatibili con la direttiva 2006/112 fino a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva citata.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									